



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022 **Oggetto:** Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli allievi e delle allieve della Scuola IUSS

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Didattica, Qualità e Servizi agli allievi

U.O.: Legale, Assicurazione Qualità e Valutazione

IL RETTORE

VISTO la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 19;

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, in particolare l'art. 11;

VISTE il Decreto-Legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 46/2022 di emanazione del nuovo Statuto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30.3.2022 e in vigore dal 14.04.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Senato accademico del 16 dicembre 2022 di approvazione del Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli allievi e delle allieve della Scuola IUSS;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

è emanato il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli allievi e delle allieve della Scuola IUSS, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI COLLABORAZIONI DA
PARTE DEGLI ALLIEVI E DELLE ALLIEVE DELLA SCUOLA
UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS**



Art.1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli allievi e delle allieve dei Corsi ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS ad attività connesse ai servizi resi dalla Scuola.
2. La Scuola definisce le forme di collaborazione a dette attività, con esclusione di quelle inerenti alle attività di didattica, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, alle collaborazioni possono accedere tutti gli allievi e le allieve della Scuola.
2. Sono esclusi gli allievi iscritti al primo anno del ciclo unico o triennale di primo livello.
3. Sono incompatibili con lo svolgimento della collaborazione la perdita dello status di allievo, l'ammissione sotto condizione, la concessione della proroga per il conseguimento del diploma, la sanzione dell'allontanamento dalla Scuola per tempo determinato e lo svolgimento di attività fuori sede autorizzata per periodi superiori a sei mesi.
4. La compatibilità con eventuali altre collaborazioni svolte ai sensi della normativa vigente sarà valutata in un'ottica di sostenibilità dell'impegno complessivo e di efficacia nella partecipazione alle attività.

Art. 3

Entità della collaborazione

1. Ciascuna collaborazione comporta un'attività, svolta secondo le modalità indicate nei bandi di cui al successivo art. 5, che deve essere completata entro la data prevista dai bandi stessi. Per ciascuna collaborazione è definito un determinato numero di ore complessivo.
2. In ogni caso le prestazioni dell'allievo non possono superare il numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico.
3. La prestazione richiesta all'allievo per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui.
4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà diritto al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 4

Individuazione delle collaborazioni

1. La Scuola, sulla base dei fondi disponibili, può individuare le collaborazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'attività di specifiche iniziative.
2. Ogni iniziativa è approvata, nell'ambito dei fondi disponibili di cui al comma successivo, dal Senato accademico, che ne individua il responsabile.
3. Per il finanziamento delle iniziative, il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza stabilisce, in sede di approvazione del bilancio di previsione, uno stanziamento annuale.



Art. 5

Bando di selezione

1. Le collaborazioni sono bandite nel corso dell'anno accademico con uno o più provvedimenti del Direttore Generale pubblicati all'Albo della Scuola.
2. I bandi di selezione sono emanati per anno accademico e possono assegnare collaborazioni per ciascuno allievo sino ad un numero massimo totale di 200 ore per l'anno accademico di riferimento.
3. Ciascun bando, che può essere strutturato in sezioni in funzione della tipologia di destinatari e di attività previste, indica:
 - a. il numero di ore entro il limite massimo di cui al precedente comma, le attività previste ed il termine
 - b. massimo di espletamento delle stesse;
 - c. il nominativo del Responsabile dell'attività;
 - d. i requisiti di ammissione;
 - e. le modalità ed i termini di presentazione della domanda;
 - f. i criteri generali di valutazione delle candidature e formazione della graduatoria;
 - g. l'eventuale presenza di un colloquio motivazionale ed attitudinale, specificando la sua incidenza ai fini della redazione della graduatoria;
 - h. i componenti la Commissione di selezione.
4. I criteri di valutazione delle candidature valorizzano il merito negli studi e attribuiscono precedenza, a parità di curriculum formativo, agli allievi e alle allieve in condizioni economiche maggiormente disagiate. A tal fine la Scuola si avvale dell'indicatore ISEE secondo il valore dell'ultimo documento presentato. Alla mancata presentazione dell'ISEE da parte dell'allievo consegue l'attribuzione della fascia reddituale più alta.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione, indirizzata al Direttore Generale, deve essere redatta sul facsimile allegato al bando e consegnata entro la data indicata dal bando stesso secondo le indicazioni ivi contenute, corredata della documentazione richiesta.

Art. 7

Assegnazione delle collaborazioni

1. Nel caso in cui pervengano più richieste per la stessa collaborazione, viene stilata una graduatoria dei candidati in base alla media interna riportata negli esami di profitto; a parità di risultato, o per collaborazioni che richiedano competenze tecniche specifiche o requisiti attitudinali, la collaborazione è assegnata a seguito di un colloquio con il responsabile per l'attività di cui all'articolo 4, secondo comma.
2. Le collaborazioni sono assegnate con provvedimento del Direttore Generale, pubblicato all'Albo della Scuola.
3. Nel caso in cui durante il rapporto di collaborazione l'allievo rinunci alla stessa o cada in una situazione di incompatibilità, la collaborazione è revocata con provvedimento del Direttore generale.



Art. 8

Compenso orario, orario di lavoro e modalità di pagamento

1. Il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza definisce il compenso orario delle collaborazioni. La prestazione richiesta all'allievo comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite stabilito dalla normativa vigente.
2. Gli allievi e le allieve assegnatari stipulano un apposito contratto. Il compenso è corrisposto di norma in unica soluzione a conclusione dell'attività, previa attestazione scritta del responsabile per l'attività di cui all'art. 10.
3. L'orario di lavoro è concordato con il Responsabile dell'attività. Tale orario tiene conto delle esigenze dell'allievo in modo che le collaborazioni interferiscano quanto meno possibile con la frequenza ai corsi e con l'attività di studio.
4. L'Amministrazione provvede a specifica copertura assicurativa integrativa contro gli infortuni a favore degli allievi che prestano l'attività a tempo parziale.

Art. 9

Contratto

1. Il contratto di collaborazione è stipulato con lettera di incarico del Direttore Generale, firmata per accettazione dall'allievo.
2. Il contratto deve contenere:
 - i dati dell'assegnatario;
 - il numero di ore complessivo ed il termine massimo di svolgimento della prestazione;
 - il compenso, le modalità di corresponsione ed i fondi sui quali grava la spesa;
 - l'indicazione secondo cui il compenso è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - il nominativo del Responsabile dell'attività;
 - l'espressa indicazione della presenza della copertura assicurativa della Scuola contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
 - l'obbligo dell'allievo di rispettare il Codice di comportamento della Scuola;
 - le possibili cause di scioglimento anticipato della collaborazione.
3. In tutti i casi in cui il contratto si sciogla anticipatamente la collaborazione se necessario è stipulata dal Direttore Generale con l'allievo che segue in graduatoria. All'assegnatario uscente la Scuola corrisponderà una quota di retribuzione proporzionale al numero di ore di collaborazione prestate.

Art. 10

Adempimenti del responsabile per l'attività

1. Il responsabile per l'attività di cui all'art. 4, secondo comma, assicura il rispetto degli obblighi contrattuali e controlla la corretta esecuzione della prestazione.
2. In caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali procede alla richiesta al Direttore generale di risoluzione del contratto, previa comunicazione all'ufficio competente.
3. Al termine di ciascuna collaborazione attesta il regolare svolgimento dell'attività prevista e richiede la liquidazione della stessa agli uffici competenti.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art.11

Obblighi dell'allievo

1. L'allievo è tenuto a svolgere le attività previste dalla collaborazione con diligenza e secondo le modalità concordate con il responsabile per l'attività.

Art.12

Cause di rinvio, di sospensione o decadenza del rapporto di collaborazione

1. L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato ovvero l'attività può essere sospesa per malattia dell'allievo, che deve presentare o far pervenire all'ufficio competente la richiesta di rinvio o di sospensione allegando un certificato medico comprovante la malattia e la durata della stessa.
2. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione l'allievo non riattivi il rapporto di collaborazione il rapporto è risolto di diritto.
3. Nel caso in cui la sospensione o il rinvio non siano compatibili con le modalità di svolgimento dell'iniziativa, la Scuola procederà alla riassegnazione dell'incarico tramite scorrimento della graduatoria e all'allievo uscente sarà corrisposta una quota di retribuzione proporzionale al numero di ore di collaborazione eventualmente prestate.